

TI_GERICHTE 35.2002.81 vom 26. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2002.81

FR: TI_GERICHTE 35.2002.81 du 26 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 35.2002.81 del 26 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 24

settembre 2002, sempre per quanto attiene alla dinamica dell'evento in questione, l'assicurato ha precisato, in particolare, quanto segue: " (...). L'attività al momento dell'evento consisteva nel trasporto di un pacco di piastrelle 40x40 del peso di circa 25 kg, pacco che trasportavo sul davanti con le braccia. Lavoravo al coperto e pur essendo mattinata le luci erano accese. Calzavo, invece che degli scarponcini adeguati, delle scarpe da ginnastica _____. Mi trovavo già a metà di una piccola scala costituita da sette/otto scalini. Ad uno di questi avanzavo il piede sinistro e caricando il peso su di esso e non vedendo ovviamente gli scalini (visuale impedita dal pacco che sorreggevo), il ginocchio è ceduto improvvisamente e ho avvertito un dolore intenso e lancinante. Su cantiere si trovavamo un poco in ritardo con i lavori, siamo stati spronati dal nostro capo a procedere con solerzia. Ed è in questa circostanza che è avvenuto il fatto. Salivo le scale con passo veloce, la vista dei gradini mi era impedita, il piano di appoggio dei piedi (gradino) era grezzo ed irregolare (non finito), dovevo quindi mantenere costantemente l'equilibrio. Nel verbale _____ ho indicato che nulla di particolare mi era occorso considerando la situazione non propriamente comoda nella quale lavoravo, in altri termini ho indicato la normalità delle condizioni di lavoro. In sostanza, la poca visuale, il peso trasportato e gli scalini decisamente irregolari mi hanno indotto alla ricerca di un costante equilibrio. Mancandomi improvvisamente un appoggio sicuro (regolarità dello scalino) sul piede sinistro e per non perdere stabilità è avvenuta una torsione così veloce che a fatica me ne sono reso conto. Infatti il dolore è stato così intenso e violento che tutto il resto è passato in secondo piano. Il verbale redatto dalla _____ non contiene questo elemento e con tutta sincerità me ne chiedo il perché. È vero ho letto e firmato, tuttavia partendo dal presupposto che tutto era chiaro non ho badato a tutti i dettagli e la mia lettura è stata veloce e superficiale." (doc. _) A proposito di queste successive dichiarazioni dell'insorgente, l'Istituto assicuratore convenuto richiama la giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M. non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546) concernente la maggiore rilevanza attribuita alle cosiddette "dichiarazioni della prima ora" rispetto a quelle successivamente rilasciate dall'assicurato che possono, intenzionalmente o meno, essere influenzate da considerazioni di natura assicurativa (cfr. III, p. 3: "Tale dichiarazione non risulta plausibile. Secondo una costante giurisprudenza non vi è motivo per mettere in dubbio l'attendibilità della versione dei fatti fornita dall'assicurato quando era ancora sotto

l'impressione immediata dell'avvenimento. Il TFA ha più volte ribadito che in presenza di versioni diverse deve essere data la preferenza a quella fornita dall'assicurato quando ignorava ancora le conseguenze giuridiche. Le ulteriori spiegazioni possono essere influenzate consciamente o inconsciamente da considerazioni fatte in un secondo tempo (...). Ci si chiede peraltro per quali motivi l'assicurato abbia sentito il bisogno di rilasciare una dichiarazione alla _____ essendo egli stesso parte (e la sola parte possibile) di una procedura giudiziaria"). Questo Tribunale ritiene di potersi esimere dal decidere se quanto dichiarato, in un secondo tempo, dall'assicurato completa semplicemente il contenuto del verbale redatto il 18 aprile 2002 oppure se vi è una reale contraddizione (nel qual caso, potrebbe effettivamente entrare in linea di conto un'applicazione dell'evocato principio della priorità della dichiarazione della prima ora; cfr., al proposito, la STCA del 14 novembre 2002 nella causa D., inc. n. 35.2002.44). In effetti, gli elementi che emergono dall'annuncio d'infortunio del 13 marzo 2002 (cfr. doc. _), dalle risposte fornite dall'assicurato al questionario 18 marzo 2002 (cfr. doc. _), rispettivamente, dal rapporto ispettivo del 18 aprile 2002 (cfr. doc. _), appaiono sufficienti per derimere la vertenza sub judice . Esaminate le tavole processuali, è da ritenere almeno assodato, perlomeno, che _____, in data 12 marzo 2002, stava salendo per le scale di una casa ancora in costruzione con un pacco di piastrelle fra le mani, quando, all'atto di caricare l'arto inferiore sinistro con il peso del corpo, per superare un gradino, é improvvisamente rimasto vittima di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro (cfr., ad esempio, doc. _: " 1. A quale attività attribuisce la comparsa dei disturbi (luogo, data e descrizione dettagliata di quanto è accaduto)? Si attribuisce al lavoro. Il giorno 13-3-2002, salendo una scale, con un pacco di piastrelle in braccio, il mio ginocchio si è girato " (...). 4 . È successo qualcosa di particolare (scivolamento, caduta, ecc.)? Niente di particolare, si è girato e poi zoppicavo con un dolore atroce "). Egli ha immediatamente accusato un intenso dolore. Il giorno stesso, abbandonato il posto di lavoro, il ricorrente si è recato presso il Servizio di PS del Centro ortopedico e fisioterapico di _____, i cui sanitari hanno diagnosticato, all'esame clinico, una lesione del legamento crociato anteriore dopo trauma distorsivo del ginocchio sinistro (cfr. doc. _). Il 13 marzo 2002, _____ ha interpellato i medici del Reparto di chirurgia dell'Ospedale regionale di _____, i quali, sospettata una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, hanno predisposto un consulto specialistico presso il dott. _____, ortopedico attivo presso la _____ (cfr. doc. _). La visita presso il dott. _____ ha avuto luogo il 4 aprile 2002. Nel rapporto trasmesso all'_____, egli si è detto certo della presenza di una rottura del legamento crociato anteriore (cfr. doc. _). Nel corso del mese di luglio 2002, l'insorgente è stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica, accertamento che ha mostrato una "lesione completa non recentissima del crociato anteriore disinserito cranialmente e coricato nella gola intercondiloidea, ..." (doc. _). Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 , 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che l'evento del marzo 2002 abbia provocato la diagnosticata lesione legamentaria. È così dato l'evento esterno . Questa Corte non può quindi condividere le obiezioni sollevate al riguardo dall'assicuratore LAINF convenuto. Secondo la giurisprudenza federale, quali eventi esterni ed unici, ovvero quali avvenimenti prodottisi all'esterno del corpo, oggettivamente constatabili e percettibili,

entrano in linea di conto i cosiddetti " körpereigene Traumen ", come per esempio il rialzarsi dalla posizione inginocchiata oppure un movimento di torsione in presenza di un ginocchio piegato (cfr. STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00, consid. 2b e riferimenti). In questo ordine di idee, il TFA ha ammesso l'esistenza del fattore esterno, trattandosi di un'assicurata che, mentre stava cucinando, si era girata di scatto per prendere qualcosa dal frigorifero, lamentando una lacerazione meniscale al ginocchio destro (cfr. STFA del 21 ottobre 2002 nella causa B., U 5/02). Il TCA è pervenuto ad una identica conclusione nella sentenza del 6 novembre 2001 nella causa L.-P., inc. 35.2000.67 - confermata dal TFA con sentenza del 12 luglio 2002, U 1/02 - concernente un'assicurata che per trattenere un classificatore che stava per cadere a terra, aveva compiuto un movimento con il braccio sinistro, riportando finalmente una rerottura trasmurale della porzione distale del tendine del muscolo sovraspinato; nella sentenza del 17 giugno 2002 nella causa S., inc. 35.2001.78, riguardante un'assicurata che aveva riportato una lesione parziale del sovraspinato preinserzionalmente al tubercolo maggiore, all'atto di sollevare una paziente in carrozzella, nella sentenza del 7 gennaio 2002 nella causa B., inc. 35.2001.49, cresciuta in giudicato, riguardante un assicurato che aveva accusato una lesione del menisco laterale, compiendo il gesto di salire con un piede sopra un sasso dell'altezza di 40-50 cm., oppure ancora nella sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C., inc. 35.2000.19, cresciuta in giudicato, concernente un assicurato che aveva lamentato una lesione al tendine estensore del pollice, sopravvenuta in coincidenza con lo sforzo da lui profuso per spingere uno stampo del peso di circa 400 kg sul piano della pressa. Per contro, il TFA non ne ha ammesso l'esistenza in una sentenza del 30 agosto 2001 nella causa K., U 198/00, concernente un'assicurata, cameriera in un ristorante, che aveva accusato un progressivo peggioramento dei disturbi al ginocchio, a seguito di un aumento del carico di lavoro. La nostra Corte federale ha giustamente constatato l'assenza, in casu, di un avvenimento immediato, unico e repentino. Questa Corte ha deciso nello stesso senso nelle sentenze del 29 novembre 2000 nella causa D., inc. n. 35.2000.65, del 13 gennaio 1999 nella causa S., inc. n. 35.1998.105 e del 9 luglio 1997 nella causa H., inc. n. 35.1997.11: in tutte queste fattispecie, il TCA aveva negato la presenza di una lesione parificata ai postumi di infortunio, siccome l'assicurato non era stato in grado di segnalare alcuno specifico episodio interessante il ginocchio leso. Neppure la pronunzia del 17 aprile 2002 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone _____ - a cui viene fatto riferimento nell'allegato responsivo del 15 novembre 2002 (cfr. III) - può servire a supportare la tesi difesa dall'Istituto assicuratore convenuto. In effetti, in quel caso, l'assicurata, alla quale era stata diagnosticata una lesione meniscale, aveva semplicemente riferito di avere risentito un dolore al ginocchio nel rialzarsi dal letto, senza tuttavia essere riuscita a segnalare un avvenimento lesivo chiaramente circoscritto. Del resto, questa Corte ha statuito esattamente nello stesso modo in una fattispecie del tutto analoga a quella giudicata dai giudici sangallesi (cfr. STCA del 28 settembre 2001 nella causa N.-P., inc. n. 35.2001.19, nota dall'assicuratore convenuto). Lo stesso discorso deve valere per la sentenza federale del 14 ottobre 2002 nella causa C., U 335/01, prodotta dall'INSAI sub III bis. In quella fattispecie, l'assicurato aveva dichiarato che i disturbi localizzati al ginocchio sinistro erano apparsi progressivamente, a partire da una giornata trascorsa sugli sci durante la quale la gamba sinistra era stata particolarmente sollecitata onde evitare una caduta, allorquando aveva ripreso la corsa a piedi. D'altronde, visto che il TFA ha riconosciuto la presenza del fattore esterno in caso di lesione meniscale prodottasi all'atto di rialzarsi dalla posizione inginocchiata oppure di girarsi con il corpo di scatto (cfr. STFA del 21 ottobre 2002

succitata) - dunque in coincidenza con dei movimenti prettamente fisiologici - non si vede per quale ragione, nel caso concreto, il medesimo fattore dovrebbe fare difetto. D'altro canto, per costante giurisprudenza, l'esistenza del fattore esterno viene negata qualora, citiamo: "... die Meniskusverletzung wiederholten, im täglichen Leben erfolgten Mikrotraumata zuzuschreiben ist, die eine allmähliche Abnützung bewirken, welche schliesslich das Ausmass einer behandlungsbedürftigen Schädigung erreichen" (cfr. RAMI 1988 U 57, p. 374, 1986 K 685, p. 301). Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in concreto, soddisfatti, va ammesso l'obbligo contributivo di principio dell'_____. L'incarto va quindi retrocesso all'assicuratore LAINF convenuto, affinché proceda a definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00). 2.8. Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un'indennità per ripetibili (cfr. I, p. 2). La giurisprudenza riconosce - eccezionalmente - ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STCA del 22 marzo 2001 nella causa C., inc. 38.2001.35; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 59, p. 373); In concreto, per stendere il ricorso del 26 ottobre 2002, rispettivamente, la replica del 28 novembre 2002, _____ non ha fatto capo ad un mandatario esterno. D'altro canto, le condizioni appena esposte non appaiono soddisfatte. All'assicurato non possono quindi venire assegnate ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.